**RIEPILOGO DATI PRINCIPALI**

|  |  |
| --- | --- |
| **OGGETTO** | **REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN CENTRO ANTIVIOLENZA PER L’ACCOGLIENZA DI DONNE ITALIANE E/O STRANIERE E DEI/DELLE LORO FIGLI/E MINORENNI VITTIME DI VIOLENZA – CASSINO** |
| **PROCEDURA** | **APERTA** |
| **CRITERIO** | **OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DI UN PREZZO FISSO** |
| **VALORE DEL SERVIZIO PER DUE ANNI** | **€ 67.000,00 I.V.A. COMPRESA** |
| **COSTO EVENTUALE RINNOVO (1 ANNO)** | **€ 67.000,00 I.V.A. COMPRESA** |
| **ONERI SICUREZZA** | **€ 1.000,00** |
| **VALORE STIMATO DELL’APPALTO** | **€ 67.000 I.V.A. COMPRESA** |
| **DURATA** | **1 ANNO** |
| **RUP** | **Dott.ssa GRAZIA TOMASSO** |
| **R.P.** |  |
| **CIG** | **92807068DD** |
| **CPV** | **85310000-5 Servizi di assistenza sociale** |
| **DATA SCADENZA** | **ORE 13.00 DEL GIORNO 26.07.2022** |
| **DATA APERTURA** | **ORE 13.15 DEL GIORNO 26.07.2022** |

**BANDO - DISCIPLINARE DI GARA**

**PROCEDURA APERTA**

**REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN CENTRO ANTIVIOLENZA PER L’ACCOGLIENZA DI DONNE ITALIANE E/O STRANIERE E DEI/DELLE LORO FIGLI/E MINORENNI VITTIME DI VIOLENZA.**

**STAZIONE UNICA APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE :**

**COMUNE DI CASSINO AREA SERVIZI** **– SERVIZIO Pubblica istruzione, scuola materna, asili nido – assistenza scolastica, servizi culturali e biblioteca – sport, turismo e spettacolo – pari opportunità – C.i.l.o.,** indicato di seguito,per brevità, **Ufficio Cultura e Pubblica Istruzione**

INDIRIZZO: Piazza De Gasperi 25 - C.A.P. 03043 Cassino (FR)

RECAPITI: pec: servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it - Tel. 0776/298402 – email: grazia.tomasso@comunecassino.it;

**Premesse**

Il presente Bando - Disciplinare di gara, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Cassino, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’**AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA DEL COMUNE DI CASSINO.**

L’appalto è finanziato con i fondi stanziati dalla Regione Lazio di cui alla DGR n. 709 del 26 ottobre 2021 e alla Determinazione Dirigenziale n. G16690 del 30/12/2021.

**CIG: 92807068DD**

* In attuazione della DGR 614/16 approvazione “Linee guida per l’offerta di servizi, uniformi su tutto il territorio regionale, da parte delle strutture preposte al contrasto della violenza di genere. Requisiti minimi strutturali e organizzativi dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio e delle Case di semi-autonomia”. Legge Regionale 19 marzo 2014 n. 4 “Recepimento Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio, prevista dal DPCM 24 luglio 2014, sancita in sede di conferenza unificata il 27 novembre 2014 (Rep. Atti 146/CU)”;
* Vista la Legge Regionale n. 119/2013 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 14 agosto 2013 n. 93 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”;
* Visto il Piano Straordinario d’azione contro la violenza sessuale e di genere adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 07 luglio 2015;
* Vista la Determinazione Dirigenziale n. G16690 del 30/12/2021 recante “L.R. 19 marzo 2014 n. 4. Attuazione della DGR n. 709/2021: “Nuove istituzioni di Centri antiviolenza e Case rifugio in favore dei Comuni ricadenti nei territori delle province di Frosinone, Viterbo, Città metropolitana di Roma Capitale e Latina. Perfezionamento della prenotazione di impegno n. 2021/178870 sul capitolo U0000H41973, programma 04, missione 12, piano dei conti 1.04.01.02, Bilancio regionale, E.F. 2021: euro 67.000,00 in favore del Comune di Cassino (codice creditore73), euro 67.000,00 in favore del Comune di Vetralla (codice creditore 360), euro 67.000,00 in favore del Comune di Cerveteri 8codice creditore 96) e euro 67.000,00 e in favore del Comune di Priverno (codice creditore 26). Importo totale euro 268.000,00”;
* Visto l’ATTO di IMPEGNO tra la Regione Lazio e il Comune di Cassino, inviato con PEC protocollo generale n. 11228 del 17/02/2022;
* Visto il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore”, a norma dell’art. 1, comma b) della Legge 6 giugno 2016 n. 106 che riconosce “il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti Locali”;

L’affidamento in oggetto è stato disposto con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 1394  del 08/07/2022, pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Cassino, cui si fa rinvio per gli atti (Delibera di Giunta, Atto di Impegno con la Regione Lazio, ecc.), che permettono l’esperimento della presente procedura di acquisizione, che avverrà mediante procedura aperta di cui all’art 60 del D. Lgs. 50/2016 sulla piattaforma telematica www.acquistinretepa.it, n. **3085323,** con applicazione di n. 2 filtri di tipo oggettivo (n. 1 Localizzazione sede: Regione Lazio; n. 2 autocertificazione: avere nell’oggetto sociale quanto di interesse per la presente procedura di acquisizione).

**Criterio di aggiudicazione:** L’affidamento avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di un prezzo fisso, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di Servizi Sociali da affidare sulla base del prezzo o costo fisso, per cui gli Operatori Economici competeranno in base a criteri qualitativi, ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016.

Per quanto concerne gli specifici elementi di valutazione si rinvia ai successivi paragrafi.

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è la Dott.ssa Grazia Tomasso.

La documentazione di gara comprende:

* + 1. Disciplinare di gara ed annessi;
    2. (mod. editabile di Offerta Economica;
    3. mod. editabile di Offerta Tecnica;

1. **PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA**

* 1. **Termine per la presentazione dell’offerta:**

1. il termine ultimo per la presentazione dell’offerta **ore 13.00 del giorno 26/07/2022**
2. il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive.
   1. **Modalità di presentazione dell’offerta**
      1. **Offerta in modalità telematica**
3. la Piattaforma telematica www.acquistinretepa.it, consente l’accesso a mezzo registrazione come Operatore Economico sulla piattaforma anzidetta;
4. La procedura si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement www.acquistinretepa.it, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nel presente documento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente.
   * 1. **Formazione e invio dell’offerta**

L’offerta è formata e presentata con le modalità di cui alla piattaforma di e-procurement richiamata:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Busta A: Busta amministrativa** | **Busta B: Busta dell’Offerta tecnica** | **Busta C: Busta dell’Offerta economica** |

* + 1. **Sottoscrizione degli atti**

Tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale;

* 1. **Recapito della Stazione appaltante.**

Il recapito è quello indicato in premessa cui si fa rinvio.

Per il «profilo di committente», si rimanda alla sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che è il seguente:

https://www.comune.cassino.fr.it/servizi-online/amministrazione-trasparente/.

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall’invio alla piattaforma telematica di cui al precedente punto e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento all’Ufficio della Stazione appaltante.

* 1. **Definizioni utilizzate**

Definizioni generali.

1. «Codice»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
2. «Decreto correttivo al codice degli appalti»: decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
3. «Regolamento»: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all’articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
4. «Aggregazioni» o «Forma aggregata»: gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei; i consorzi di cooperative; i consorzi stabili; gli operatori economici in contratti di rete e gli operatori che ricorrono all’avvalimento di altri operatori ausiliari;
5. «DGUE» il documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato alla presenta gara, descritto al successivo punto 9.2.1 e allegato del presente Documento; costituisce anche domanda di partecipazione se correttamente redatto e presentato;
6. «Linee guida n. 2» recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa» approvate da ANAC con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 (in G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2016).

**Definizioni specifiche.**

1. «Documento»: il presente Documento, ovvero il presente Bando - Disciplinare di gara, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento;
2. «Categoria/e» e «Classifica»: rispettivamente:

* le categorie individuate con gli acronimi di cui all’articolo 12 della legge n. 80 del 2014 (oppure) di cui all’articolo 2 e all’allegato A del decreto ministeriale attuativo dell’articolo 89, comma 11, del Codice, nonché all’allegato A del Regolamento di cui al precedente punto, queste ultime in quanto compatibili;
* la classifica di importo di cui all’articolo 61, comma 2, del Regolamento di cui al precedente punto;

1. «Buste telematiche», cumulativamente le seguenti definizioni:

* «Busta A» o «Busta amministrativa» la busta telematica, contenente la documentazione amministrativa di cui al paragrafo CONTENUTO BUSTA A);
* «Busta B» o «Busta dell’Offerta tecnica» la busta telematica, contenente gli atti dell’Offerta tecnica di cui al paragrafo CONTENUTO BUSTA B);
* «Busta C» o «Busta dell’Offerta economica» la busta telematica, contenente la dichiarazione di Offerta economica di cui al paragrafo CONTENUTO BUSTA C);
  1. **Atti presupporti**

**1.5.1. Bando di gara**

Il bando di gara del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale è pubblicato:  
a) sul profilo di committente https://www.comune.cassino.fr.it/servizi-online/amministrazione-trasparente/

* 1. **Assunzione di responsabilità**

La presentazione dell’offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo,  sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l’offerta presentata.

* 1. **Operatori economici che possono presentare offerta**
     1. **Condizioni di partecipazione:**

Saranno ammessi a partecipare i soggetti previsti dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. aventi i requisiti di cui agli artt. 47, 48 e 80 del medesimo Decreto Legislativo (subappalto escluso), nonché ulteriori operatori economici, associazioni e organizzazioni, prestatori di servizi senza configurazione imprenditoriale, cooperative sociali di cui all’art. 1 c. 1 lett. A) della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e i loro consorzi ex art. 8 medesima Legge.

I suddetti soggetti devono possedere inoltre i seguenti requisiti ex art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:

* 1. essere iscritti agli Albi/registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o essere iscritti ai registri regionali delle Onlus presso l’Agenzia delle Entrate, ovvero agli Albi regionali appositamente istituiti;
  2. **A PENA DI ESCLUSIONE devono avere nel proprio Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, della protezione e del sostegno e supporto alle donne vittime di violenza e dei loro figli/e, quali finalità esclusive o prioritarie**, coerentemente con quanto indicato dalla Convenzione di Istanbul e dimostrare una consolidata e comprovata esperienza nell’impegno contro la violenza alle donne. Tali organismi possono eventualmente presentarsi associati con altri organismi che abbiano comunque nel proprio Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, che utilizzino la medesima metodologia;
  3. collegamento con le Case rifugio presenti sul territorio regionale, le ulteriori modalità di raccordo con i servizi territoriali e con le reti territoriali come definite con la DGR n. 614/2016
  4. avere una consolidata e comprovata esperienza **almeno quinquennale** nell’impegno contro la violenza sulle donne riconosciuto sulla base degli standard richiesti dall’Intesa della Conferenza Unificata del 27/11/2014, utilizzando una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato sulla violenza di genere. A tal fine il concorrente dovrà indicare per ciascun anno e in riferimento a ciascun servizio, durata e destinatario;
  5. in caso di Raggruppamenti Temporanei, i requisiti ex art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. necessari per partecipare alla procedura di affidamento devono essere posseduti da ciascun operatore economico. Gli organismi mandanti devono possedere i medesimi requisiti del mandatario ad eccezione della durata della esperienza di cui al punto c), che può essere inferiore al quinquennio, ma pari comunque ad almeno un anno.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

* le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
* le cause di esclusione di cui alla L123/2007 in materia di contrasto al lavoro irregolare e di promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  + 1. **Ulteriori requisiti di partecipazione**

Per presentare offerta i seguenti Operatori Economici devono avere la seguente forma giuridica:

1. imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
2. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
3. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
4. operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
5. operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), in una delle seguenti forme di aggregazione:

* riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera d) e dell’articolo 48, del Codice;
* riuniti in consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
* aderenti a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009;
* riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991.

Per Operatore Economico si intende una organizzazione imprenditoriale costituita da una persona fisica (impresa individuale) o una persona giuridica che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA, ovvero una entità giuridica alla quale è riconosciuta capacità imprenditoriale, anche non prevalente, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Per offerente si intende uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), che presenta l’offerta autonomamente, o una delle forme di aggregazione di cui alla lettera e), dove più d’uno degli stessi soggetti, in solido tra di loro, presentano unitariamente un’unica offerta.

1. **ELEMENTI ESSENZIALI DELL’OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO**
   1. **INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO**

**AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA DEL COMUNE DI CASSINO.**

**CPV: 85310000-5 Servizi di assistenza sociale**

La presente procedura ha l'obiettivo di individuare l’affidatario del servizio di gestione del Centro Antiviolenza del Comune di Cassino.

Luogo di esecuzione: **Cassino (FR):**

Le attività previste dal presente Avviso dovranno svolgersi sul territorio comunale, pertanto l’aggiudicatario dovrà allestire la sede del Centro Antiviolenza ALL’INTERNO DELLA CITTÀ DI CASSINO mediante locazione di adeguati locali. I LOCALI NON VERRANNO MESSI A DISPOSIZIONE DAL COMUNE DI CASSINO. A tal fine per poter essere invitati alla procedura negoziata, oltre alla documentazione di cui al successivo art. 9, dovrà essere presentata, **A PENA DI ESCLUSIONE**, apposita **DICHIARAZIONE DI IMPEGNO a reperire apposito e idoneo locale a Cassino** (Vds. parte del Disciplinare denominata “REQUISITI MINIMI”, pagg.22 e segg.).

* 1. **FINALITA’ DELL’INTERVENTO**

Il servizio del Centro Antiviolenza, coerentemente con quanto previsto della normativa di riferimento già citata nel presente avviso, deve offrire un spazio in cui le donne in temporanea difficoltà per aver subito violenza sessuale, fisica o psicologica, possano trovare ascolto e accoglienza, riflettere in tranquillità e costruire un proprio percorso di uscita dalla violenza attraverso la relazione e il confronto con altre donne, ne pieno riconoscimento che la donna è soggetto attivo nel proprio processo di autonomia e presa di coscienza. La proposta progettuale deve avere come fulcro la donna, i suoi bisogni e i suoi obiettivi ed ogni azione dovrà sempre prevedere percorsi di autonomia progettati e costruiti nel pieno rispetto dell’identità e della vita della donna stessa.

* 1. **QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa)**

L'importo dell’appalto per il servizio è di **€ 67.000,00** I.V.A. compresa.

Ai sensi dell’art. 106 co. 9 del D.lgs. n. 50/2016, nel caso in cui alla scadenza del contratto non sia stata conclusa la procedura di evidenza pubblica per un nuovo affidamento, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario a completare le procedure di scelta del nuovo contraente. In tal caso la Ditta appaltatrice è tenuta all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’Amministrazione comunale.

* 1. **QUALIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Il soggetto per partecipare all’appalto dovrà dimostrare il possesso dei requisiti come indicati al paragrafo: Requisiti di partecipazione

* 1. **PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO**

L’appalto è finanziato con fondi erogati dalla REGIONE LAZIO.

* 1. **DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:**

Il tempo di esecuzione dell’appalto è stimato in 1 ANNO decorrente dalla stipula del contratto, fatta salva la possibilità di modificare la durata del contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario a completare le procedure di scelta del nuovo contraente e comunque massimo per sei mesi, alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice.

* 1. **CONTABILIZZAZIONE ATTIVITA’**

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a corpo in quanto il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto (art. 3 comma 1 lett. ddddd) «appalto a corpo» (qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto). Trattandosi di prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti (art. 59 c. 5 bis) . Il progetto di cui al presente Avviso è finanziato con i fondi stanziati dalla Regione Lazio di cui alla DGR n. 709 del 26 ottobre 2021 e alla Determinazione Dirigenziale n. G16690 del 30/12/2021 ed è prevista una spesa massima omnicomprensiva di euro 67.000,00.

Con il soggetto che risulterà aggiudicatario della presente procedura verrà stipulata apposita Convenzione che disciplinerà, in maniera dettagliata e conforme alla vigente normativa, modalità e termini per il rimborso delle spese sostenute per le attività svolte, su presentazione di apposita rendicontazione in base a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 e sempre entro il limite massimo rimborsabile di euro 67.000,00.

L’amministrazione si riserva la facoltà di avviare l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.

L’esecuzione d’urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari (art. 32 comma 8 D.lgs. 50/2016).

Ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 il Contratto non potrà essere stipulato prima che siano decorsi 35 giorni dall’invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e comunque non oltre 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.

In caso di unica offerta ai sensi del comma 10 del citato articolo non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 richiamato.

L’aggiudicatario deve garantire la tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità del contratto in base alle disposizioni di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii..

1. **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

(Documentazione da presentare e caricare sulla Piattaforma telematica)

* 1. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione è redatta, inserendo nella piattaforma www.acquistinretepa la seguente documentazione amministrativa, tecnica ed economica:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Copia di documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante dell’Organismo / Associazione;
2. Certificato di iscrizione all’Albo regionale o ai registri;
3. Atto costitutivo o Statuto;
4. Relazione dettagliata delle attività precedentemente svolte dall’Organismo / Associazione nel campo del contrasto alla violenza di genere, comprovante il requisito dell’esperienza almeno quinquennale;

DOCUMENTAZIONE TECNICA

1. Proposta progettuale completa e definitiva comprensiva del preventivo di spesa con l’indicazione delle singole voci di spesa finalizzate alla realizzazione del progetto stesso;
2. Organigramma del personale impiegato;
3. Curriculum del personale che sarà impiegato nel progetto;
4. Curriculum di eventuali volontari coinvolti nel progetto;
   1. **DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche in allegato alla documentazione di gara.

**Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

**Parte II – Informazioni sull’operatore economico**

**Parte III – Motivi di esclusione**

**Parte IV – Criteri di selezione**

**Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (offerente, consorziato, ausiliario), dichiarazioni attestanti:

* l’individuazione dell’operatore economico e la forma giuridica
* l’iscrizione negli elenchi relativi al possesso delle certificazioni adeguate di cui al punto 3.1.3;
* l’individuazione dei soggetti titolari di cariche di cui al punto 3.0.3;

**N.B. NEL DGUE SEZIONE B. VANNO RIPORTATI TUTTI I SOGGETTI OBBLIGATI AI SENSI DELL’ART. 80, C. 3 DEL CODICE.**

**IL DGUE VA FIRMATO DA TUTTI I I SOGGETTI OBBLIGATI AI SENSI DELL’ART. 80, C. 3 DEL CODICE.**

**In alternativa il documento potrà essere firmato dal solo legale rappresentante purché all'interno dello stesso venga riportata la dizione " il sottoscritto........ in nome e per conto di ...................., (*indicare i soggetti e le qualifiche per cui si rende la dichiarazione)* consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero, DICHIARA l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016"**

**Tale annotazione potrà essere inserita, a titolo esemplificativo e non esaustivo nel riquadro:**

**“Posizione/Titolo ad agire”**

**oppure**

**“Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta…..**

* l’assenza dei motivi di esclusione dell’articolo 80 del Codice, come indicati ai punti da 3.3.1;

**per ciascuna offerta presentata da operatori economici in Forma aggregata, la documentazione deve attestare le condizioni di cui al punto 3.2, in quanto pertinenti:**

**Per ciascuna offerta presentata la documentazione comprende altresì:**

* la prova dell’avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito ANAC).
  1. **MOTIVI DI ESCLUSIONE**
     1. **Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)**

Condanna con sentenza definitiva o **decreto** penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall’articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall’articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nel caso in cui:

* la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi;
* la sentenza abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato.

L’operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

La documentazione eventualmente prodotta sarà oggetto di valutazione dal parte della Stazione Appaltante

* + 1. **Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)**

Sussistenza di:

a)  cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;

b)  tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, dello decreto legislativo n. 159 del 2011.

Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088), e [92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. **Resta fermo altresì quanto previsto dall’**[**articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159**](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#034-bis)**.**

* + 1. **Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti penali (articolo 80, comma 3, del Codice)**

L’esclusione per i motivi di cui al precedente punto 3.0.1 è disposta se la sentenza o il decreto ovvero la sanzione interdittiva sono stati emessi nei confronti:

a)  di una o più d’una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:

* in caso imprenditore individuale: il titolare;
* in caso di società di persone: tutti i soci;
* in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
* in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
* se si tratta di impresa individuale: del titolare o del direttore tecnico,;
* se si tratta di società in nome collettivo: di un socio o del direttore tecnico;
* se si tratta di società in accomandita semplice: dei soci accomandatari o del direttore tecnico;
* se si tratta di altro tipo di società o consorzio: dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza **in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro**.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione **ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’**[**articolo 179, settimo comma, del codice penale**](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#179) ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

* + 1. **Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)**

L’esclusione è disposta se l’operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle **imposte e tasse** o dei **contributi previdenziali**, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni:

a) quelle che comportano un omesso pagamento di **imposte e tasse** superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0040.htm#02).

b) in **materia contributiva e previdenziale** quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'[articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_dm_30_01_DURC.htm#08), ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale

Costituiscono violazioni definitivamente accertate per le materie di cui alle lettera a) e b) quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione

L’esclusione pu**ò** essere disposta, previa istruttoria, se la stazione appaltante è o viene a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che l’operatore economico ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate relativamente agli obblighi relativi al pagamento **di imposte e tasse o contributi previdenziali**.

Per gravi violazioni non definitivamente accertate **in materia contributiva e previdenziale** s’intendono quelle di cui alla precedente lettera b)

Per gravi violazioni non definitivamente accertate **in materia fiscale** si intendono quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro.

L’istruttoria sulla valutazione della eventuale esclusione in materia di violazioni non definitivamente accertate

non si applica quando:

- l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare **le imposte o i contributi previdenziali** dovuti, compresi eventuali interessi o multe;

- il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

* + 1. **Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater) d), e), del Codice)**

1. aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030) del codice ( in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all’allegato X del Codice)
2. sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli [articoli 110 del presente Codice](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110) e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3. essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità
4. Abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
5. Abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
6. abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
7. ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all’articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
8. incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del Codice. non possa essere risolta con misure meno intrusive;

**N.B**. secondo i Giudici amministrativi corre l’ obbligo di dichiarare tutte le condanne penali, quindi anche quelle a cui la legge non attribuisce immediata capacità escludente. E tanto al fine di mettere la stazione appaltante nelle condizioni di valutarne la gravità in relazione all' integrità o affidabilità dell' operatore economico.

A tal proposito, l' omessa dichiarazione da parte del concorrente di tutte le condanne penali eventualmente riportate, anche se attinenti a reati diversi da quelli contemplati nell' articolo 80, ne comporta senz' altro l' esclusione dalla gara, essendo impedito alla stazione appaltante di valutarne la gravità.

Invece, in merito alla dichiarazione delle condanne sospese, secondo l' orientamento dei giudici amministrativi in riferimento a quanto sancito dagli articoli 163 e 167 c.p., in caso di condanne per reati contravvenzionali condizionalmente sospese il reato si estingue decorso un biennio dall' irrevocabilità della condanna se il condannato non commette una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, con necessità di specifico provvedimento giurisdizionale che lo attesti (Consiglio di Stato, Sezione V, 28 dicembre 2016, n. 5478). Senza un tale accertamento costitutivo non può ritenersi sussistere, almeno per l' affidamento dei terzi (come la stazione appaltante), l' avvenuta estinzione del reato in oggetto. Pertanto la mancata indicazione è causa di esclusione.

**Il provvedimento che determina l’esclusione dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., va impugnato, ai sensi dell’art. 120 comma 2 – bis del D. Lgs. n. 104/2010, nel termine di giorni 30, decorrenti dalla data della sua pubblicazione sul profilo della stazione appaltante. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LAZIO – LATINA, Via Andrea Doria n. 4 - 04100 Latina. Telefono: 077340871 - FAX: 07734087203.**

* + 1. **Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del Codice)**

1. essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
2. l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di sub appalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
3. l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
4. iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
5. violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell’anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
6. violazione della disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
7. che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
8. trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

**N.B.** l’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016 non contiene alcune alcuna espressa previsione sulla rilevanza temporale dei gravi illeciti professionali, il che è coerente con il potere discrezionale di valutazione di tali fattispecie attribuito alla stazione appaltante.

Una limitazione triennale è, invero, richiamata all’art. 80 comma 10 del codice, ma attiene alla diversa rilevanza della pena accessoria dell’incapacità a contrarre con la P.A. (limitazione che ben si giustifica con la natura necessariamente temporanea della sanzione afflittiva) e non attiene in alcun modo all’esercizio del potere della P.A. di escludere l’operatore economico, ai sensi del comma 5, lett. c), da una procedura di appalto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 19 novembre 2018, n. 6530, TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 25 gennaio 2019 n. 122). In sostanza le previsioni di durata massima del periodo di interdizione dalle gare si riferisce alle sole condizioni che abbiano efficacia automaticamente escludente e in presenza delle quali la stazione appaltante è priva di poteri di valutazione (cfr. TAR Roma, 8 febbraio 2019, n. 1695).

Qualsiasi condotta contra legem, ove collegata all’esercizio dell’attività professionale**, ivi compresa la notifica di rinvio a giudizio**, è di per sé potenzialmente idonea ad incidere sul processo decisionale rimesso alle stazioni appaltanti sull’accreditamento dei concorrenti come operatori complessivamente affidabili (Consiglio di Stato, Sez. III, 29 novembre 2018, n. 6787; id. Sez. V, 13 giugno 2018, n. 3628; id. 25 febbraio 2016, n. 761). In questi termini, sussiste in capo alla stazione appaltante un potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza dei requisiti di “integrità o affidabilità” dei concorrenti; pertanto costoro, al fine di rendere possibile il corretto esercizio di tale potere, sono tenuti a dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato all’amministrazione (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 12 marzo 2019, n. 1649; id. 24 settembre 2018, n. 5500).

Le Linee guida n. 6 ANAC (approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017), al punto 4.2, per quanto di interesse, recitano testualmente: “La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico. È infatti rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell’esclusione”.

La mancata indicazione di fatti riscontrati successivamente in sede di verifica determina l’applicazione dell’art. 80 c.5 lett cf-bis) o dell’art, 80 c. 5 lett f-bis) con esclusione del concorrente, segnalazione all’ANAC ed escussione della polizza.

In tutte le ipotesi di cui all’art. 80, c. 5, l’operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

La documentazione eventualmente prodotta sarà oggetto di valutazione dal parte della Stazione Appaltante

**NOTA BENE: CONSIDERATO CHE IL DGUE NON E’ AGGIORNATO ALLE MODIFICHE NORMATIVE APPORTATE ALL’ART. 80, CON LA COMPILAZIONE E SOSTTOSCRIZIONE DEL MODELLO A/1) SI CONSIDERANO RESE LE DICHIARAIZONI PER LE PARTI DELL’ART. 80 NON RICOMPRESE NEL DGUE.**

* + 1. **Motivo di esclusione per passaggio dall’impiego pubblico all’attività privata (art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)**

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)

E’ escluso l’operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 3.0.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall’articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso  dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo  operatore economico.

* 1. **Requisiti di partecipazione**

Premessa

in materia di requisiti di ammissione alle gare di appalto della Pubblica Amministrazione, le norme regolatrici, sia comunitarie che interne, prevedono fattispecie elastiche strutturate su concetti non tassativi, indeterminati, che implicano per la loro definizione da parte dell’interprete un rinvio alla realtà sociale (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 3448 del 4 giugno 2009). Conseguentemente, come già precisato anche dall’ANAC già AVCP , rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara di appalto diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, salvo però il limite della logicità e ragionevolezza degli stessi e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito, in modo tale da non restringere oltre lo stretto indispensabile la platea dei potenziali concorrenti e da non precostituire situazioni di assoluto privilegio (cfr. AVCP, parere n. 83 del 29 aprile 2010, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 8914 del 29 dicembre 2009; Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n.2304 del 3 aprile 2007; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 6534 del 23 dicembre 2008; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 9305 del 31 dicembre 2003, TAR Puglia Bari, Sez. I, n. 1511 del 28 aprile 2010; TAR Molise, Sez. I, n. 107, del 2 aprile 2008).

**In applicazione dell’art. 68 del D. Lgs. n. 50/2016 è applicabile il principio dell’equivalenza. Ne consegue che l’amministrazione non può dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'**[**articolo 86**](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#086)**, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.**

* 1. **Idoneità professionale**

Saranno ammessi a partecipare i soggetti previsti dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. aventi i requisiti di cui agli artt. 47, 48 e 80 del medesimo Decreto Legislativo (subappalto escluso), nonché ulteriori operatori economici, associazioni e organizzazioni, prestatori di servizi senza configurazione imprenditoriale, cooperative sociali di cui all’art. 1 c. 1 lett. A) della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e i loro consorzi ex art. 8 medesima Legge.

I suddetti soggetti devono possedere inoltre i seguenti requisiti ex art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:

1. Requisiti di idoneità e capacità tecniche e professionali:
   1. essere iscritti agli Albi/registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o essere iscritti ai registri regionali delle Onlus presso l’Agenzia delle Entrate, ovvero agli Albi regionali appositamente istituiti;
   2. **avere nel proprio Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, della protezione e del sostegno e supporto alle donne vittime di violenza e dei loro figli/e, quali finalità esclusive o prioritarie**, coerentemente con quanto indicato dalla Convenzione di Istanbul e dimostrare una consolidata e comprovata esperienza nell’impegno contro la violenza alle donne. Tali organismi possono eventualmente presentarsi associati con altri organismi che abbiano comunque nel proprio Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, che utilizzino la medesima metodologia;
   3. collegamento con le Case rifugio presenti sul territorio regionale, le ulteriori modalità di raccordo con i servizi territoriali e con le reti territoriali come definite con la DGR n. 614/2016
   4. avere una consolidata e comprovata esperienza **almeno quinquennale** nell’impegno contro la violenza sulle donne riconosciuto sulla base degli standard richiesti dall’Intesa della Conferenza Unificata del 27/11/2014, utilizzando una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato sulla violenza di genere. A tal fine il concorrente dovrà indicare per ciascun anno e in riferimento a ciascun servizio, durata e destinatario;
   5. in caso di Raggruppamenti Temporanei, i requisiti ex art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. necessari per partecipare alla procedura di affidamento devono essere posseduti da ciascun operatore economico. Gli organismi mandanti devono possedere i medesimi requisiti del mandatario ad eccezione della durata della esperienza di cui al punto c), che può essere inferiore al quinquennio, ma pari comunque ad almeno un anno.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

* le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
* le cause di esclusione di cui alla L123/2007 in materia di contrasto al lavoro irregolare e di promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  + 1. **Requisiti di capacità economico-finanziaria**

1. Una dichiarazione, redatta ai sensi dei punti da 9.1.1 a 9.1.2, attestante il possesso dei seguenti requisiti:

* **fatturato globale pari al doppio di quello oggetto della presente procedura**, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili, a favore di enti pubblici e/o soggetti privati; il valore del fatturato globale degli ultimi tre anni tenuto conto della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 5941 del 5 aprile 2022;
* **fatturato specifico realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, pari o superiore all’importo a base della presente procedura di acquisizione**.

1. Una dichiarazione, redatta ai sensi dei punti da 9.1.1 a 9.1.2, attestante il possesso dei seguenti requisiti:

* indicazioni sul bilancio a norma di quanto prescritto con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 5941 del 5 aprile 2022.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

* + 1. **Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale**

gli Organismi / Associazioni dovranno possedere, pena l’esclusione, anche i seguenti requisiti:

* 1. essere nelle condizioni di poter garantire lo svolgimento delle attività richieste e avere la disponibilità di personale in possessori titolo di studio necessario a svolgere il servizio di che trattasi;
  2. aver maturato un’esperienza almeno quinquennale nel settore del contrasto alla violenza di genere;
  3. possesso **di organizzazione idonea** a garantire il corretto espletamento del servizio come specificato nel presente Bando-Disciplinare di gara.

**INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

I requisiti di possesso dei servizi di punta deve essere posseduto dalla mandataria .

**INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalla consorziata indicata.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

* 1. **Offerte presentate in forma aggregata**
     1. **Raggruppamenti temporanei di operatori economici**

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, e nell’appendice 5 del DGUE)

Ai sensi dell’articolo 48 del Codice, gli operatori economici devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo, con individuazione del mandatario o capogruppo; la dichiarazione formale di impegno al conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata, può essere rinviata al momento della presentazione dell’offerta da parte degli operatori economici invitati. Inoltre

1. ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza, l’assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8, nonché:

* i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;

1. indicazione delle categorie di lavori o delle quote delle categorie di lavori per le quali ciascun operatore economico raggruppato di qualifica e che intende assumere;
2. i requisiti devono essere posseduti come segue:

* i requisiti di cui al punto 3.4.1 devono essere posseduti da ciascun operatore economico;
* Il requisito di cui al punto 3.4.2 relativo:
  + al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
  + al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
* I requisiti di cui al punto 3.4.3 devono essere posseduti:
  + In merito ai servizi di punta devono essere posseduti dalla mandataria .
  + In merito all’organizzazione idonea, deve essere posseduta cumulativamente dai soggetti che costituiranno l’ATI
* I requisiti riferiti alle certificazioni obbligatorie devono essere posseduti da ciascun soggetto che costituirà l’ATI
  + 1. **Reti di imprese e contratti di rete**

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, e nell’appendice 5 del DGUE)

Gli operatori economici aggregati in contratto di rete ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 180 del 2011, e dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, devono dichiarare:

* 1. gli estremi dell’atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all’appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;
  2. le generalità complete dell’Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell’impresa delegata mandataria;
  3. l’individuazione degli operatori economici aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelli:
* individuati quali esecutori delle prestazioni;
  1. per ciascuno degli operatori economici di cui alla lettera b) e alla lettera c), le condizioni già previste per i raggruppamenti temporanei al punto 3.2.1, lettera b);
  2. ai sensi dell’articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.
     1. **Consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane**

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

Ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, i consorzi stabili, i consorzi di cooperative e i consorzi di imprese artigiane devono indicare:

1. se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest’ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
2. il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori ai sensi della lettera a), i quali non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8 e presentare le relative dichiarazioni per quanto di propria pertinenza, preferibilmente utilizzando il DGUE di cui al punto 9.2.1.
   * 1. **Operatori economici che ricorrono all’avvalimento:**

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara, sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell’art. 89 va prodotto per ogni avvalimento quanto segue:

1. DGUE di ogni impresa ausiliaria
2. Dichiarazione impresa ausiliaria e ausiliata come da modelli allegati
3. originale o copia autentica, del contratto con il quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’operatore economico (ausiliato) a fornire a quest’ultimo gli elementi per soddisfare i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'[articolo 83, comma 1, lettere b) e c)](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#083), richiesti nel presente documento, di cui è carente per qualificarsi. L’impegno è per tutta la durata dell’appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all’articolo 1325 del codice civile e all’articolo 88 del Regolamento e deve indicare esplicitamente i requisiti oggetto di avvalimento. Si ribadisce che a sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
   * 1. **Subappalto facoltativo ordinario (articolo 105 del Codice)**
4. È fatto divieto alla Ditta aggiudicataria, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della garanzia definitiva, il subappalto di tutto il servizio affidato. È ammesso il subappalto, come previsto e disciplinato dall’art. 50 del D.lgs. n. 50/2016, solo per le attività *che non incidono direttamente sul servizio oggetto di affidamento*.

(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)

1. l’offerente deve dichiarare le attività che intende subappaltare; in assenza di dichiarazioni il subappalto è vietato;
2. ai sensi dell’articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice, il subappalto è ammesso nel limite del 30% per cento dell’importo complessivo del contratto;
3. la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo che:

* vi sia inadempimento da parte dell’appaltatore;
* il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa;
  1. **Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa**
     1. **Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice):**

garanzia provvisoria, ai sensi dell’articolo 93 del Codice, intestata al Comune di Cassino per un importo di **€ 1.340,00** pari al 2% (due per cento) del valore a base di gara di cui al punto 2.1, costituita da:

1. ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice, se l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui alla lettera a), oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante; il suddetto comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
2. ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice:

c.1) l’importo della garanzia provvisoria è ridotto, anche cumulando le relative riduzioni:

* del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001;
* del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, o in alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
* del 15% (quindici per cento) per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;

c.2) per fruire del beneficio di cui al precedente punto sub. c.1), l’operatore economico l’offerente deve segnalare le relative condizioni in modo inequivocabile e documentarle o comprovarle se richiesto o in fase di verifica;

c.3) in caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni, anche distintamente tra di loro, sono accordate se le condizioni di cui al precedente punto sub. c.1), ricorrono per tutti gli operatori economici raggruppati;

1. la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l’impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato, deve essere presentata in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale **del garante e del contraente**, caricandola direttamente sulla piattaforma del Sistema , nel caso in cui l’istituto garante non emetta le fideiussione o l’impegno con firma digitale come previsto al punto 1.2.3, l’offerente deve, in alternativa, caricare sulla piattaforma del Sistema una copia scansionata per immagine della fideiussione cartacea, con firma olografa del garante e del contraente, corredandola da autenticazione di conformità all’originale cartaceo mediante firma digitale di un notaio abilitato;
2. **la garanzia deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice; (si intende per fideiussore: i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa o Società di Intermediazione finanziaria che emette il titolo di garanzia).**
3. il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche sulla fideiussione di cui alla lettera d), è l’**AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE** nelle premesse indicata.
   * 1. **Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):**
4. **OFFERTA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***criteri di valutazione*** | ***punteggio massimo conseguibile*** | ***punteggio totale conseguibile*** |
| A. offerta tecnica | **80** | **100** |
| B. offerta economica | **20** |

**MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE**

Per quanto concerne gli elementi di valutazione di cui alla precedente lettera A) il relativo punteggio sarà attribuito sulla base dei seguenti sub-criteri:

Gli elementi di valutazione sono i seguenti:

**VALUTAZIONE ATTITUDINE**

Nella tabella sottostante sono indicati i punteggi per ogni criterio e gli elementi che saranno utilizzati per la valutazione dell’attitudine (**per un punteggio massimo pari a 15 punti**):

|  |  |
| --- | --- |
| Organigramma dell’Operatore Economico | 0-5 |
| Presenza di attività di formazione e/o aggiornamento per volontari e dipendenti | 0-2 |
| Curriculum dell’Operatore Economico (esperienza almeno quinquennale) | 0-8 |
| **Totale** | **0-15** |

**VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE (DA TENER CONTO DEI REQUISITI MINIMI INDICATI DI SEGUITO)**

Nella tabella sottostante sono indicati i punteggi per ogni criterio e gli elementi che saranno utilizzati per la valutazione della proposta progettuale (**per un punteggio massimo pari a 65 punti**):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CRITERI** | **PUNTEGGIO** | **ELEMENTI** |
| Coerenza interna | 0-4 | * Completezza di informazioni * Chiarezza espositiva * Realizzabilità e sostenibilità |
| Coerenza con le finalità | 0-8 | * Conformità ai requisiti posti dal bando |
| Collaborazioni | 0-8 | * Capacità di radicamento nel territorio mediante effettivi e duraturi rapporti di collaborazione con altri enti e organizzazioni in ambito di interesse socio-assistenziale: 1 punto per ogni collaborazione documentata, con un massimo di 5 punti |
| Aspetti operativi e/o metodologici | 0-20 | * Progetto operativo:   Esplicitazione delle azioni del progetto da porre in essere rispetto ai destinatari degli interventi |
| Caratteristiche organizzative | 0-25 | * Organizzazione del servizio e delle attività da realizzare: individuazione delle fasi, dei tempi di realizzazione (informazione, comunicazione, etc.) risorse (finanziarie, materiali e di personale) assegnate al servizio |
| **Totale** | **0-65** |  |

**REQUISITI MINIMI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE (CPT DI GARA)**

|  |
| --- |
| **NOMINA ALL’INTERNO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE A PENA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILE – COORDINATRICE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA:**   1. Il nominativo e recapito anche telefonico mobile sarà opportunamente comunicato all’avvio del servizio, che dovrà garantire la presenza quotidiana nei 5 giorni di apertura, mantenere costanti rapporti con le Istituzioni attraverso un lavoro integrato in rete, coordinare e programmare le attività e verificarne puntualmente esiti e procedure; proporre eventuali sostituzioni necessarie in modo tempestivo e con personale adeguato. 2. La responsabile - coordinatrice del Centro, vista la complessità e specificità del servizio, dovrà possedere il titolo di Assistente Sociale, con Laurea triennale/magistrale in Scienze del servizio sociale, o titolo equipollente abilitante,l’iscrizione all’ordine professionale ed esperienza almeno triennale in servizi similari (es. centro antiviolenza, casa rifugio, servizio di pronto intervento sociale o servizi equipollenti).   **DESTINATARIE**  Sono destinatarie dell’intervento donne di tutte le età ed i/le loro figli/figlie minorenni, che hanno subito violenza o abusi di qualsiasi tipo o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza o abuso, indipendentemente dal luogo di residenza.  **LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO**  (I LOCALI NON VERRANNO MESSI A DISPOSIZIONE DAL COMUNE DI CASSINO)  Le attività previste dal presente Avviso dovranno svolgersi obbligatoriamente nel territorio comunale, pertanto l’Affidatario dovrà allestire la sede del Centro Antiviolenza all’interno della Città di Cassino mediante locazione di locali adeguati allo scopo ai sensi della normativa vigente in materia.  **In particolare dovranno essere all’interno del comprensorio urbano (non periferico), accessibile ma non riconoscibile.**  **REQUISITI MINIMI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE**:   1. assicurare figure professionali specifiche, quali: psicologhe, assistenti sociali, educatrici/operatori di sportello, avvocate civiliste e penaliste con una formazione specifica sul tema della violenza di genere che possano svolgere la attività di gratuito patrocinio e mediatrici culturali e linguistiche qualora necessario (***NEL PIANO ECONOMICO NE VA INDICATO SPECIFICATAMENTE IL NUMERO PER CATEGORIA PROFESSIONALE***); 2. prevenire fenomeni di emarginazione sociale anche mediante la promozione della non violenza, convivenza democratica, partecipazione e qualità della vita delle persone; 3. favorire interventi di prevenzione, protezione, tutela e trattamento delle donne esposte a violenza, sole o con minori, accompagnandole nel percorso di fuoriuscita dalle situazioni di violenza; 4. favorire lo sviluppo di processi di comunicazione, di confronto, dialogo, scambio, informazione delle donne esposte alla violenza; 5. promuovere la socializzazione tra le donne accolte nel Centro antiviolenza; 6. favorire l’informazione sul territorio; 7. migliorare la conoscenza dei diritti delle donne cittadine e /o straniere vittime di violenza; 8. favorire lo scambio di esperienze, saperi e conoscenze; 9. arricchire la comunità in termini di benessere;   **PRESTAZIONI MINIME RICHIESTE:**   1. l’apertura almeno 5 giorni a settimana, ivi compresi i giorni festivi; 2. un numero di telefono dedicato attivo h24; 3. aderire al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522 e assicurare l’ingresso nella mappatura tenuta dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché l’iscrizione negli appositi registri previsti dalle norme regionali e/o accreditamento in relazione a quanto previsto dalla normativa regionale; 4. adottare la Carta dei Servizi garantendo l’accoglienza con giorni e orari di apertura al pubblico in locali appositamente dedicati a tale attività; 5. vietare l’accesso ai locali del Centro agli autori della violenza e dei maltrattamenti;   **OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO:**  Il Centro Antiviolenza organizza ed eroga un insieme di attività di ascolto ed accoglienza, assistenza, consulenza e sostegno rivolte a donne vittime di violenza, sole o con minori, subita o minacciata, in qualunque forma. La metodologia di accoglienza è basata sulla relazione tra donne. Le attività contemplate nella realizzazione del servizio devono essere erogate a titolo gratuito e devono essere delle seguenti tipologie:   1. Ascolto: colloqui telefonici con servizio attivo h 24, per 365 giorni all’anno e colloqui preliminari presso la sede del Centro per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili; 2. Ascolto telematico: dovrà essere attivato uno Sportello On-line Antiviolenza rivolto a tutte le donne che hanno subito o potrebbero subire abusi di ogni tipo; 3. Accoglienza: sin dal primo incontro il personale deve garantire protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza a seguito di colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza e rafforzamento dell’autonomia personale; 4. Assistenza psicologica: supporto psicologico individuale o anche tramite gruppi di auto-mutuo soccorso, anche utilizzando le strutture ospedaliere ed i servizi territoriali; 5. Analisi del grado di pericolosità del partner al fine di elaborare un piano per la sicurezza; 6. Assistenza legale: colloqui di informazione e di orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, e informazione e aiuto per l’accesso al gratuito patrocinio in tutte le fasi del processo penale e civile, di cui all’art. 2, comma 1 della legge n°119 del 2013; 7. Supporto ai figli e alle figlie minori, vittime di violenza assistita; 8. Orientamento al lavoro attraverso informazioni e contatti con i servizi sociali e con i Centri per l’Impiego per individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l’autonomia economica; 9. Orientamento all’autonomia abitativa attraverso convenzioni e protocolli con Enti locali e altre Agenzie; 10. Al personale del Centro è fatto divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare; 11. Deve essere garantita la formazione continua delle operatrici operanti nel Centro, secondo le indicazioni del Piano Nazionale Straordinario contro la violenza sessuale e di genere.   **Responsabilità civile verso terzi e prestatori:**  Il soggetto affidatario è tenuto all’assunzione di ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, organizzativo, ivi comprese le idonee coperture assicurative, relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti allo svolgimento del servizio, al rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi. A tale scopo provvederà a stipulare, con una Compagnia di assicurazione, una Polizza RTC - RCO nella quale sia esplicitamente indicato che il Comune è considerato “terzo” a tutti gli effetti. Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere anche la copertura dei rischi di incendio e furto. L’assicurazione dovrà essere prestata per massimali non inferiori a quelli di seguito indicati: polizza RTC - RCO: € 500.000,00 = per sinistro; € 150.000,00 = per persona; € 100.000,00 = per danni a cose; Qualora i danni verificatisi fossero superiori ai massimali fissati in polizza, saranno ad intero ed esclusivo carico dell’Affidatario. |

Con riferimento al punteggio relativo agli **elementi di valutazione aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale**, la Commissione giudicatrice, che verrà nominata dalla Stazione appaltante ai sensi di legge, deciderà secondo la propria discrezionalità, sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento.

Il verbale dei lavori della Commissione definirà la graduatoria dei soggetti, di cui il primo (che avrà ottenuto il punteggio massimo, in relazione a quanto precedentemente descritto) sarà individuato quale gestore del progetto. La Commissione potrà chiedere eventuali integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione presentata nel termine perentorio assegnato dalla Commissione stessa.

**L’Ente si riserva di procedere alla stipula della successiva convenzione anche in presenza di una sola proposta, ovvero di non procedere, qualora nessuna candidatura fosse ritenuta idonea.**

* + 1. **Condizioni dell’Offerta tecnica**

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, la proposta progettuale completa e definitiva finalizzata alla realizzazione del progetto.

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

1. L’Offerta Tecnica non può:

* comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base all’Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
* contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
* in relazione a uno o più d’uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia rimessa alla Stazione appaltante;

1. Il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere e) o f), comporta la non ammissibilità dell’Offerta Tecnica e l’esclusione del relativo offerente;
2. L’Offerta Tecnica non incide sull’entità dell’Offerta Economica di cui al punto 4.2., la quale resta insensibile all’Offerta Tecnica;
   1. **Offerta economica**
      1. **Offerta di prezzo (Peso 20)**

**(Busta telematica: C – BUSTA ECONOMICA)**

Nel seguito del presente Documento con il termine «busta dell’Offerta Economica» si intende la busta telematica (virtuale) che comprende la sola Offerta, ovvero il piano economico con l’indicazione delle singole voci di costo (locazione dell’immobile; assicurazioni RCT RCO; costo del personale **– da indicare le singole** **voci di costo delle unità da impegnare nella realizzazione del progetto, da indicare analiticamente sulla base della categoria professionale da impiegare-**)

**Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta, o che non contengono il DETTAGLIO ANALITICO DELLE SINGOLE VOCI DI COSTO, oggetto anche di attribuzione di punteggio sulla base della completezza e dell’effettiva analiticità, in modo congruo rispetto al progetto tecnico presentato nella Busta di Offerta Tecnica.**

1. **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L’affidamento avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. , trattandosi di servizi sociali individuata sulla base del prezzo o costo fisso, per cui gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi, ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016.

* 1. **Valutazione della «Offerta Tecnica»**

**L’attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice, avverrà con l’applicazione della seguente formula:**

Con riferimento all’elemento di cui al comma 1 lett. A (Offerta Tecnica) l’attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice, avverrà con l’applicazione della seguente formula:

**C(a) = Σn [Wi \* V(a) i]**

dove:

**C(a)** = indice di valutazione dell'offerta (a);

**n** = numero totale dei requisiti;

**Wi** = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

**V(a)i** = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

**Σn** = sommatoria.

* + 1. **Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»**

La valutazione dell’Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e quantitativo in base alla documentazione che costituisce l’Offerta Tecnica contenuta nella Busta B - Busta dell’Offerta Tecnica di cui al punto 4.1.

**Elementi di natura qualitativa**

La valutazione dei coefficienti V(a)i si procederà nel seguente modo:

La Commissione confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - parità; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 . preferenza massima) secondo quanto riportato nel documento di consultazione Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa dell’ANAC.

Una volta terminati i “confronti a coppie”, per ogni elemento di natura qualitativa, si procede a trasformare I punteggi così ottenuti verranno in coefficienti definitivi V(a)i variabili tra zero ed uno riportando ad uno la somma più alta e proporzionando ad essa le altre.

Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun sub-elemento è attribuita una valutazione numerica, con un coefficiente V(a)i ottenuto dalla media dei coefficienti variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione, previa definizione dei criteri motivazionali prima della lettura delle offerte tecniche.

Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun sub-elemento è attribuita una valutazione numerica, con un coefficiente V(a)i ottenuto dalla media dei coefficienti variabili tra zero ed uno, attribuiti dalla Commissione, secondo i seguenti criteri motivazionali:

|  |  |
| --- | --- |
| **Coefficiente** | **Rispondenza funzionale ed operativa** |
| 0,00 | Nulla o completamente negativa non attinente |
| 0,10 | Quasi del tutto assente - quasi completamente negative -quasi completamente non attinente |
| 0,20 | Gravemente insufficiente; |
| 0,30 | Insufficiente |
| 0,40 | Appena insufficiente |
| 0,50 | Sufficiente |
| 0,60 | Discreta |
| 0,70 | Buona |
| 0,80 | Eccellente |
| 0,90 | Ottima |
| 1,00 | Massima/piena |

Procedendo nel seguente modo:

1. In relazione a ciascuna offerta presentata, la Commissione esprimerà la propria valutazione discrezionale sugli elementi (sub-criteri) di offerta rappresentati dal concorrente, assegnando un coefficiente di apprezzamento variabile tra zero ed uno secondo quanto riportato nei criteri motivazionali;
2. per ciascun criterio/sub criterio si procederà al calcolo della media dei coefficienti espressi ;
3. si procederà infine a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio/sub criterio da parte della Commissione in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate;
4. Si precisa che sia nella definizione della media dei coefficienti sia nella trasformazione di detta media in coefficienti definitivi sarà tenuto valido il risultato di dette operazioni arrotondato alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

**Elementi di natura quantitativa**

La valutazione dei punteggi avverrà nel seguente modo:

* Con riferimento all’elemento di cui al punto **A.5.1 disponibilità oraria aggiuntiva delle figure professionali specialistiche già previste (psicologo)**

verranno attribuiti 2.5 punti ogni 10 ore annue aggiuntive proposte fino ad un massimo di 10 punti

* + 1. **Determinazione del valore della «Offerta Tecnica»**

a)  non è richiesto all’offerta tecnica il raggiungimento di un punteggio minimo.

* 1. **Valutazione della «Offerta Economica»**

**Con riferimento all’elemento di cui all’offerta economica l’attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice, avverrà in conformità con l’applicazione della seguente formula:**

**X = A\*20**

**B**

Dove:

X = punteggio da assegnare

A = Offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente

B = Offerta dell’operatore economico presa in considerazione

20 = punteggio massimo **dell’analiticità dell’ offerta economica**

Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma del punteggio attribuito in relazione all’elemento “Offerta tecnica” con il punteggio attribuito in relazione all’elemento “Offerta economica”.

Nel caso di offerte il cui totale punteggio complessivo (max 100 punti) sia uguale, si opterà per quella che comporta un minor onere finanziario per la Stazione Appaltante e in caso di ulteriore parità si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.

Formulata la graduatoria (ottenuta sommando i punteggi assegnati a ciascun operatore economico per l’offerta tecnica e per l’offerta economica) la Commissione procederà ad aggiudicare provvisoriamente la gara, all’operatore economica che avrà conseguito il punteggio più alto, previa eventuale verifica dell’anomalia dell’offerta secondo quanto disposto dall’art. 97 del D.lgs. 50/2016.

L’Amministrazione Comunale (di cui è onere l’aggiudicazione dell’appalto), **si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente e/o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Altresì l’Amministrazione comunale procederà all’aggiudicazione del presente appalto anche in presenza di una sola offerta pervenuta, ritenuta valida, purché la stessa risulti conveniente e/o idonea in relazione all’oggetto del contratto.**

1. **FASE DI GARA**
   1. **Ammissione**
      1. **. Disciplina generale delle sedute:**

a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica in modalità “virtuale”, essendo la piattaforma www.acquistinretepa.it in formato “Open” per gli Operatori Economici che presentano offerta. In pratica gli O.E., in tempo reale, seguono tutte le fasi di gara, e possono interagire tramite piattaforma con il sistema delle “Comunicazioni”, ferma restando la pubblicità dell’esito dei singoli procedimenti:

* dell’analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la conservazione degli originali telematici presso il Sistema;
* dell’eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 6.2.2;
* delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell’Offerta Tecnica di cui ai punti 6.4.2 e 6.4.3;
* dell’eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o non adeguatamente dettagliate per voci di costo ai sensi del punto 7.2.1;

b) le sedute sono pubbliche (con la modalità di cui alla lettera a), ma possono partecipare i soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, attualmente in carica, oppure terzi nel solo caso siano in possesso di idonea procura notarile, previa esibizione di un documento di riconoscimento, in numero massimo di 2 (due) per ciascun offerente;

c) in deroga all’obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:

* ai motivi di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice;
* a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;

d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l’elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;  
e) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori non è nota, è comunicata con le modalità di cui al punto 9.3.1.

* + 1. **Individuazione degli offerenti e delle offerte**

Nel seguente luogo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ente | Comune di Cassino | Ufficio | AREA SERVIZI Ufficio Cultura e P.I. |
| Indirizzo | Piazza De Gasperi | num. 25 |  |
| CAP | 03100 | Località | Cassino | Provincia | FR |

**Nel giorno 26/07/2022 alle ore 13.00** sulla Piattaforma telematica.

**Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione:**

a) sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti il cui plico:

* non sia pervenuto entro il termine perentorio di cui al punto 1.1, lettera a), indipendentemente dall’entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
* non consente l’individuazione degli offerenti;
* non contiene una delle Buste telematiche, Busta A – Busta amministrativa, Busta B – Busta dell’Offerta tecnica o la Busta C – Busta dell’Offerta economica;
* le condizioni ostative di cui alla presente lettera a), che comportano l’esclusione, si applicano anche se i casi previsti sono possibili solo in astratto, ovvero nel caso di mancata o erronea imposizione del limite temporale per la presentazione delle offerte da parte della Piattaforma telematica o nell’erroneo o incidentale accettazione, da parte della Piattaforma telematica, di offerta carenti di una delle Buste dell’Offerta;

b)  sono altresì esclusi gli offerenti:

* in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, che hanno presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l’esclusione dalla gara è disposta per entrambi, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
* i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative hanno indicato di concorrere, che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l’esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
* gli operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; l’esclusione è disposta sia per l’operatore economico offerente che ha fatto ricorso all’avvalimento che per l’operatore economico ausiliario, ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice.
  + 1. **Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali**

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l’adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal Disciplinare di gara e dal presente Documento. Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti:  
a) che ricadono in una delle condizioni di cui al punto 6.1.3, lettera a) oppure lettera b);  
b) che in una o più d’una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni del Codice o di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;  
c) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;  
d) che incorrono in motivi di esclusione o di carenza dei requisiti oggettivamente irrimediabili senza integrazione postuma della cessazione dei motivi di esclusione o senza integrazione postuma del possesso dei requisiti non posseduti in origine o senza inclusione di nuovi operatori economici;  
e) che non hanno effettuato nei termini il versamento all’ANAC ai sensi del punto 3.3.2, o hanno effettuato un versamento insufficiente; a tale scopo si precisa che:

* la sola assenza della ricevuta o dell’attestazione di versamento non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita spontaneamente o a richiesta della Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio informale di cui al punto 6.2.3;
* il mancato versamento costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza delle Corte di giustizia delle U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C‑27/15;
  1. **Soccorso istruttorio**
     1. **Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio**

Fuori dai casi di cui al punto 6.1.4, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo punto 6.2.2, gli offerenti:  
a) che, in relazione ad una o più d’una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all’assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:

* ne hanno omesso la presentazione;
* hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
* hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati o non corredate dalla firma digitale del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;

b) che non hanno dichiarato di aver formulato l’offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all’articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;  
c) che, in caso di raggruppamento temporaneo, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:

* la dichiarazione di cui al punto 3.2.1, lettera a);
* l’indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o non hanno indicato le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;
* hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere, sempre che i requisiti siano comunque posseduti e senza che sia necessario modificare la composizione della compagine o l’indicazione del mandatario;

d)  che, in caso di:

* consorzio di cooperative oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
* avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, sempre che il rapporto di avvalimento sia rinvenibile dalle dichiarazioni pertinenti; il soccorso non opera e l’esclusione è inevitabile qualora il contrasto con la normativa sia insanabile o non si abbia alcuna indicazione di ricorso all’avvalimento;

e) consorziati, raggruppati, ausiliari, che incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto 6.2.1, in quanto pertinenti;  
f) la cui garanzia provvisoria:

* è stata omessa, o è stata prestata in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata o carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l’indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati;
* non è corredata dall’impegno di un istituto garante autorizzato, a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, o tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione.
  + 1. **Soccorso istruttorio ordinario**

Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice, prima di procedere all’esclusione per una delle cause di cui al precedente punto 6.2.1, la Stazione appaltante:  
a) assegna all’offerente il termine perentorio di 5 (CINQUE) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;  
b) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui al punto 6.2.1, nei termini prescritti alla lettera a) comporta l’ammissione dell’offerente; è escluso l’offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;  
c) non è ammesso il soccorso istruttorio per le carenze di cui al precedente punto 6.1.4;  
d)  non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all’offerta.

* 1. **Conclusione della fase di ammissione**
     1. **Esclusioni definitive**

Sono comunque esclusi gli offerenti:  
a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.2, lettera a);  
b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice;  
c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;  
d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio:

* risultano falsi o mendaci;
* sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
* non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio;

d) ai sensi dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice, le esclusioni e le ammissioni sono pubblicate sul profilo di committente di cui al punto 1.3, entro due giorni dall’adozione di relativi atti, anche ai fini dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010.

* + 1. **Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse**

La Stazione appaltante procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

* 1. **Gestione della “Offerta Tecnica”**
     1. **Apertura della «Offerta tecnica»**

La Commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del Codice oppure, nelle more della nomina e dell’insediamento della stessa Commissione giudicatrice, il seggio di gara, senza soluzione di continuità, oppure con differimento ad altra data e ora, rese note con le modalità di cui al punto 6.1.1, lettera d):  
a) procede, in seduta pubblica, all’apertura delle Buste B – Buste dell’Offerta tecnica, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell’oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;  
b) provvede a siglare, a cura di uno dei propri componenti, la documentazione dell’Offerta tecnica;  
c) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

* + 1. **Esame di merito della «Offerta tecnica»**

La Commissione giudicatrice:  
a) in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste B – Buste dell’Offerta tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto ai punti 4.1.1 e 4.1.2, e all’assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui ai punti 5.1.1 e 5.1.2;  
b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell’esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l’intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull’oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l’intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna della cause di astensione di cui all’articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all’articolo 42, comma 2, del Codice.

* + 1. **. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta tecnica»**

Sono escluse, dopo l’apertura della Busta B – Busta dell’Offerta tecnica, le offerte:  
a) mancanti parzialmente della firma di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa Offerta tecnica sia riconducibile con assoluta certezza all’operatore economico offerente;  
b) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto 4.1.2, lettera e);  
c) peggiorative rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara;  
d) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione e base di gara individua come prescrittive;  
e) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;  
f) che esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione;    
g) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l’offerta di prezzo;

* + 1. **Conclusione dell’esame della «Offerta tecnica»**

La Commissione giudicatrice, al termine dell’esame delle Offerte Tecniche, procede:  
a) all’assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;  
b) ad effettuare le verifiche di cui al punto 5.1.2 e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole Offerte tecniche;  
c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate dai commissari per l’attribuzione dei punteggi sull’Offerta tecnica sono allegate al verbale.

* 1. **Gestione della «Offerta economica»**
     1. **Apertura della «Offerta economica»**

La Commissione giudicatrice, oppure, qualora la Commissione giudicatrice sia stata congedata, il seggio di gara, presieduto dal Responsabile unico del procedimento o dal dirigente competente, nel giorno e nell’ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 9.3.1, in seduta pubblica, procede alla lettura dell’esito provvisorio di cui al precedente punto 6.4.4, relativo alle Offerte tecniche, quindi procede immediatamente all’apertura delle Buste C – Buste dell’Offerta economica in sequenza e provvede:  
a)  a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;  
b) a verificare la correttezza formale dell’indicazione delle offerte  
c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente   
d)  ad accertare la presenza, a corredo dell’offerta economica, dell’indicazione relativa all’incidenza o all’importo dei costi della manodopera e dei costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente di cui al punto 4.2.1, lettera e), ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del Codice;  
e)  ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione;  
f)   ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.5.2.

* + 1. **Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»**

Sono escluse, dopo l’apertura della Busta C – Busta dell’Offerta economica, le offerte:  
a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;  
b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:

* non contengono l’indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un’offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
* l’indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l’offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;

c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;  
d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 6.5.1, lettera e);  
e) che non recano l’indicazione dell’incidenza o dell’importo dei costi della manodopera e dei costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente, previsti dall’articolo 95, comma 10, del Codice ai sensi del punto 4.2.1, lettera e); si precisa che la mancata indicazione costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili da Corte di giustizia delle U.E. (sesta sezione), sentenza 2 giugno 2016, causa C‑27/15 ordinanza 10 novembre 2016, causa C‑162/16.

* + 1. **Valutazione della «Offerta economica»**

Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui ai punti 6.5.1 e 6.5.2, si procede ad attribuire il punteggio all’offerta di prezzo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi del punto 5.2.1 per il peso previsto al punto 4.2.1.

* + 1. **Formazione della graduatoria provvisoria**

Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui al punto e 6.5.3, si procede:  
a) alla somma dei punteggi già assegnati alle Offerte Tecniche di cui al punto 6.4.4, con il punteggio dell’Offerta Economica e temporale di cui al punto 6.5.3;  
b) alla formazione della graduatoria provvisoria per l’individuazione dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);  
c) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente.

* 1. **Offerte anomale o non adeguatamente dettagliate per voci di costo**

Sono considerate anomale o non adeguatamente dettagliate per voci di costo le offerte:  
a) che, ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del Codice, ottengono contemporaneamente:

* presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

b) che, ai sensi dell’articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, appaiono anomale o non adeguatamente dettagliate per voci di costo in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;  
c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):

* la seduta è sospesa ed è fissata la data e l’ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità di cui all’articolo 9.3.1;
* rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte non adeguatamente dettagliate per voci di costo ai sensi dell’articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice, come previsto ai successivi punti da 7.2.1 a 7.2.3;

d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), è formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell’offerente che ha presentato la migliore offerta risultato primo nella graduatoria di cui al punto 6.5.3; la seduta pubblica è dichiarata chiusa e gli atti sono trasmessi al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.  
e)  se per ragioni oggettive, quali la sostanziale parità o modestissima differenza tra l’Offerta economica della maggior parte degli offerenti, in combinazione con non sostanziali aggravi di costi causati dall’Offerta tecnica dell’offerente risultato primo in graduatoria, si possa ritenere che il verificarsi della condizione di cui alla lettera a) sia di natura meramente formale e pertanto inidonea quale indice sintomatico di anomalia, la verifica delle giustificazioni può essere omessa e formulata la proposta di aggiudicazione senza procedere alla verifica di congruità.

* 1. **Inversione procedimentale**

La Stazione appaltante si riserva di applicare la previsione di cui all’articolo 56, comma 2, della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, per cui ferme restandole garanzie procedimentali, di conservazione degli atti e di partecipazione degli offerenti, è attuata la parziale inversione del procedimento secondo la seguente sequenza:

a)  ultimate le operazioni preliminari di cui al punto 6.1.2 e 6.1.3 (valutazione della documentazione amministrativa trasmessa dai concorrenti) e prima della verifica dei requisiti di ammissione di cui al punto 6.1.4, procede all’apertura delle Buste dell’Offerta Tecnica 6.4.1;

b) successivamente, la Commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del Codice procede all’esame di merito dell’Offerta tecnica, fino alla conclusione delle relative operazioni di cui al punto 6.4.4;  
c)   provvede poi alla convocazione degli offerenti e all’apertura delle Buste dell’Offerta economica, secondo le previsioni di cui ai punti da 6.5.1 a 6.5.3;  
d)  data lettura pubblica della graduatoria provvisoria di cui al punto 6.5.4, le operazioni riprendono con l’esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione di cui al punto 6.1.4, all’eventuale soccorso istruttorio e alle esclusioni ed ammissioni definitive di cui al punto 6.3.1.

1. **AGGIUDICAZIONE**
   1. **Verbali**

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:

1. sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
2. le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
3. il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale gli eventi di cui alla lettera b) e eventuali richieste di chiarimenti che saranno effettuate a sistema, con esame ed esiti relativi alle stesse.
   * 1. **Modalità di verifica delle voci di costo e delle eventuali giustificazioni richieste a sistema**

La verifica avviene a sistema:

1. iniziando dalla prima migliore offerta e, se questa non è adeguatamente giustificata nel dettaglio delle voci di costo di offerta economica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta giudicata adeguatamente giustificata negli elementi, e alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione;
2. richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute non adeguatamente dettagliate per voci di costo ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell’ambito dei criteri di cui all’articolo 7.2.3;
3. all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
4. il RUP con l’eventuale supporto della commissione giudicatrice, oppure ricorrendo ad esperti appositamente individuati, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti né ad escludere né ad accertare la non congruità dell’offerta può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio beve per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
5. il RUP esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite, se sono state richieste;
6. la Stazione appaltante può escludere l’offerta, a prescindere dalle giustificazioni de l’offerente:

* non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
* non presenta le eventuali precisazioni richieste, entro il termine di cui alla precedente lettera d);

1. la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile o che ricada nelle condizioni di cui all’articolo 95, comma 5, del Codice.
2. in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica è conclusa positivamente per le offerte uguali, si procede alla scelta mediante sorteggio tra le stesse.

**7.2.3. Contenuto delle giustificazioni:**

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale/non conformi.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

* 1. **Adempimenti preliminari all’aggiudicazione**
     1. **Proposta di aggiudicazione:**

1. la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell’offerta che risulti la migliore in termini di convenienza economica, classificatasi prima nella graduatoria di cui al punto 6.5.4, sempre che sia stata adeguatamente giustificata ai sensi dei punti da 7.2.1 a 7.2.3, nel caso sia individuata come anormalmente bassa ricorrendo la condizione di cui al punto 6.6.2, lettera b);
2. la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell’offerta che risulti immediatamente inferiore alla soglia di anomalia di cui al punto 6.6.2, lettera a), oppure, in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a 10 (dieci), all’offerta migliore in assoluto, sempre che sia stata adeguatamente giustificata ai sensi del punto 7.2 nel caso ricorra la condizione di cui al punto 6.6.2, lettera b);b) i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione individua il possibile aggiudicatario mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
3. la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell’organo competente, ai sensi della successiva lettera d);
4. ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine intervenga il provvedimento di aggiudicazione.
   * 1. **Verifica dei requisiti**

Con tempestività e comunque prima dell’aggiudicazione di cui al punto 7.4.1, la Stazione appaltante provvede alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall’operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione di cui al punto 7.3.1 e da quello che segue in graduatoria, ai sensi dell’articolo 85, comma 5, secondo periodo, del Codice, come segue:

1. la verifica è effettuata dalla Stazione appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici di cui all’articolo 81 del Codice, per i requisiti disponibili in detta banca dati; per le informazioni non disponibili presso tale Banca Dati la verifica è effettuata d’ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata mediante richiesta scritta all’operatore economico con le modalità di cui all’articolo 9.3.1, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;
2. per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono fornite dall’operatore economico entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;
3. è sempre possibile, per l’operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall’ordinamento con riferimento all’articolo 40 del d.P.R. n. 445 del 2000;
4. la verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall’aggiudicatario; la mancata verifica comporta le conseguenze di cui al punto 7.4.3, lettera b);
5. ai sensi dell’articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d’uno degli offerenti, qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento;
6. la Stazione appaltante può limitare la verifica dei requisiti alle misure minime prescritte per l’ammissione, fermo restando quanto previsto per le eventuali misure minime richieste al mandatario o capogruppo in caso di offerenti in Forma aggregata;
7. trovano applicazione, se pertinenti, i principi enunciati da Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.
   1. **Aggiudicazione**
      1. **Provvedimento di aggiudicazione**

L’aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 7.3.1, lettera c) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell’approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l’aggiudicazione:

1. ai sensi dell’articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
2. ai sensi dell’articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all’articolo 80 del medesimo Codice, come previsto al punto 7.3.2.

**7.4.2. Conseguenze giuridiche dell’aggiudicazione:**

L’aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto.

Resta fermo che:

1. l’Offerta tecnica dell’aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso lo schema di Contratto disciplinare di incarico e confluisce nel Contratto disciplinare di incarico da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;
2. i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell’Offerta tecnica di cui alla lettera a), pertanto l’importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell’aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria Offerta tecnica.

**7.4.3. Adempimenti posteriori all’aggiudicazione:**

1. l’aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell’articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice;
2. ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 80, comma 6, del Codice, la Stazione appaltante può:

* procedere in ogni momento alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, con le modalità di cui al punto 7.3.2, escludendo l’offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
* revocare l’aggiudicazione, se accerta in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
* imputare all’aggiudicatario revocato o all’aggiudicatario che recede, i danni emergenti di cui all’articolo 8.2, lettera f).

1. **STIPULA DEL CONTRATTO**
   1. **Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto**

Il contratto non può essere stipulato prima:

1. che l’aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del Codice;
2. dello spirare dei termini di sospensione di cui all’articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice;
3. dell’ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti, se il contratto da stipulare sia superiore a 150.000 euro; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all’articolo 97 del citato decreto legislativo.

(per appalti a partire da 150.000 euro che potrebbero presumibilmente, in base ad un ribasso, portare ad un contratto di importo inferiore a tale soglia)

1. della positiva verifica in materia antimafia mediante:

* la presentazione della dichiarazione sostitutiva della documentazione antimafia estesa a tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all’articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011, prodotta dall’aggiudicatario, se il contratto da stipulare sia pari o inferiore a 150.000 euro;
* ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti, se il contratto da stipulare sia superiore a 150.000 euro; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all’articolo 97 del citato decreto legislativo.
  + 1. **Obblighi dell’aggiudicatario**

L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta conoscenza dell’aggiudicazione:

1. a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
2. a depositare presso la Stazione appaltante la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice, fermo restando che il mancato deposito preclude la stipula del contratto; (se del caso) nonché la garanzia di buon adempimento di cui all’articolo 104, comma 3, del Codice;
3. se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;
4. a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
5. se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere b) e c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall’incarico e la sostituzione dell’aggiudicatario;
6. nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, ivi compresi i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o dall’aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria.
   1. **Adempimenti contrattuali**
      1. **Adempimenti anteriori alla consegna**

La consegna dei lavori può avvenire solo dopo la stipula del contratto, fatti salvi i casi di cui all’articolo 32, comma 11, quinto periodo, del Codice.

* + 1. **Adempimenti per la consegna**

L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante, a trasmettere:

a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:

* dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
* i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
* i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
* il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
* il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

b) il piano operativo di sicurezza, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell’allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;  
c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell’allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento senza che queste comportino oneri per la Stazione appaltante;

d) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l’operatore economico mandatario o capogruppo;

e) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

1. **DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI**
   1. **Gestione della documentazione** 
      1. **Validità e formalità delle dichiarazioni**

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento:

a) in forza dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000:

* ai sensi del comma 1 della predetta norma, sono rilasciate in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
* ai sensi del comma 2 della predetta norma, in quanto rese nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;

b) devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti agli eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza;  
c) devono essere sottoscritte con le modalità di cui al punto 1.2.3;

d) in deroga a quanto previsto alla precedente lettera c), limitatamente a talune persone fisiche legittimamente sprovviste di firma digitale (direttori tecnici, soci senza attribuzione di poteri), le relative dichiarazioni, se non effettuate dall’operatore economico concorrente ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, sono effettuate dall’interessato con firma olografa prima della scansione per immagine del documento, corredate da fotocopia del proprio documento di riconoscimento e firmate digitalmente dall’operatore economico offerente.

* + 1. **Altre condizioni:**

a) fermo restando quanto previsto al Capo 3, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 85 del Codice, in quanto compatibile, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sul modello predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibile ai sensi del successivo punto 6.2 che l’operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all’operatore economico medesimo;

b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice;

c) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, ogni altro atto o documento formato in origine su supporto analogico, può essere sostituito:

* da copie contenute in documenti rilasciati da depositari pubblici autorizzati o da pubblici ufficiali, se è apposta o associata, da parte del depositario pubblico o dal pubblico ufficiale, la firma digitale;
* da copie per immagine su supporto informatico, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 emanate con d.p.c.m. 3 dicembre 2013 (in Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2014, n. 56);

d) tutte le dichiarazioni devono essere caricate (upload) sulla Piattaforma telematica con le pertinenti firme digitali, ai come previsto ai punti 1.2.2 e 1.2.3.

* + 1. **Imposta di bollo:**

a) l’offerta economica deve assolvere l’imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:

* se assolta in modo virtuale, indicando sull’offerta la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;
* in modalità telematica ai sensi dell’articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto «Servizio@e.bollo»), acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014;
* applicando la marca da bollo (contrassegno) sull’offerta prima della scansione per immagine, oppure indicando sull’offerta data, ora e numero di identificazione del contrassegno o, ancora, allegando un foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansionarlo mediante copia per immagine in formato PDF e allegarlo all’Offerta economica; l’originale con la marca da bollo deve essere conservato dall’offerente;

b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell’offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell’importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

* 1. **DGUE (Documento Unico di Gara Europeo)**
     1. **Compilazione del DGUE**

Il DGUE è richiesto all’operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari.

Deve essere altresì presentato dagli operatori economici indicati come subappaltatori ai sensi dell’articolo 105, comma 6, del Codice, come previsto al precedente punto 3.2.7.

Per quanto non previsto nel seguito o non previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente Documento trova applicazione la Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3.

Il DGUE è articolato come segue:  
Parte I.       Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante).

Parte II.      Informazioni sull’operatore economico.

Sezione A. Informazioni sull’operatore economico, con l’indicazione, in successione:

* l’individuazione e la forma giuridica;
* le modalità di partecipazione anche in caso di Forma aggregata, alla lettera a);
* in caso di R.T.I. indicazione degli operatori economici in raggruppamento, alla lettera b); lo stesso per soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico;
* in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti, alla lettera d);

**Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3;**

**In presenza di soggetti obbligati ai sensi dell’art. 80,. C. 3 del codice, il DGUE deve essere sottoscritto digitalmente da tutti.**

**In alternativa il documento potrà essere firmato dal solo legale rappresentante purché all'interno dello stesso venga riportata la dizione " il sottoscritto........ in nome e per conto di ...................., (*indicare i soggetti e le qualifiche per cui si rende la dichiarazione)* consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero, DICHIARA l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016"**

**Tale annotazione potrà essere inserita, a titolo esemplificativo e non esaustivo nel riquadro:**

**“Posizione/Titolo ad agire”**

**oppure**

**“Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta…..**

(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 1)

Sezione C. Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all’avvalimento); è riservata all’operatore economico che ricorre all’avvalimento; deve essere omessa dai consorziati (l’avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall’operatore economico ausiliario (a questi è vietato l’avvalimento “a cascata”).

Sezione D. (omessa in quanto non richiesta)

(oppure, se presente il punto 3.2.7)

Sezione D. indicazione delle terne di subappaltatori di cui all’articolo 105, comma 6, del Codice, alle condizioni di cui al precedente punto 3.2.7.

Parte III.  Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice, riportati ai punti da 3.0.1. a 3.0.8).  
Sezione A. Motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale di cui al punto 3.0.1 a carico di soggetti di cui al punto 3.0.3; inoltre, se ricorre il caso:

* precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
* misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;
* misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui al punto 3.0.3, lettera b);

(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 2);

Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al punto 3.0.4;  
Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:

* violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro di cui al punto 3.0.5, lettera a);
* misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe di cui al punto 3.0.5, lettera b), con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;
* gravi illeciti professionali di cui al punto 3.0.5, lettera c), con informazioni su tali illeciti;

(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 3);

* conflitti di interesse di cui al punto 3.0.5, lettera d), o condizioni di distorsione della concorrenza di cui al punto 3.0.5, lettera e), relativamente all’operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a); in tal caso fornire le opportune e informazioni;

(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare questo quadro della stessa sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 4);

Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:

* misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia, di cui al punto 3.0.2;
* sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale di cui al punto 3.0.6, lettera f), con indicazione delle stesse;
* iscrizioni nel casellario informatico dell’ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni, di cui al punto 3.0.6, lettera g);
* violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui al punto 3.0.6, lettera h);
* regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili di cui al punto 3.0.6, lettera i); indicando il numero dei dipendenti impiegati e l’eventuale condizione di esenzione;
* omessa denuncia di particolari reati alle condizioni di cui al punto 3.0.6, lettera l);
* situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro, di cui al punto 3.0.6, lettera m); in tal caso fornire le opportune informazioni;
* condizioni di pantouflage o revolving door di cui al punto 3.0.7, relativamente all’operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a);

(in caso si ricada nella condizione aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 4);

Parte IV.    Criteri di selezione (articolo 83 del Codice, riportati al punto 3.1)

Sezione A. Idoneità: iscrizione alla C.C.I.A.A. richiesta al punto 3.1.1;

Sezione C. Capacità tecniche e professionali (omesse in quanto assorbite dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.1. 3 e dichiarate alla Parte II, Sezione A).Lavori svolti, incidenza del costo del personale e attrezzatura tecnica di cui all’articolo 90, comma 1, del Regolamento. Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità di cui al punto 3.1.4.  
Parte V.      Riduzione del numero di candidati qualificati (omesso in quanto non pertinente)

Parte VI.    Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.  
Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime.

* + 1. **Casi particolari nell’utilizzo del DGUE**

Parte II.   Informazioni sull’operatore economico  
Sezione A. ultima parte:

* in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, il mandatario o capogruppo deve indicare gli operatori economici mandanti, nel quadro «Forma di partecipazione», lettera b); i mandanti, nel loro DGUE possono omettere l’indicazione degli altri componenti del raggruppamento;
* in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative, il consorzio deve indicare gli operatori economici consorziati per conto dei quali concorre e che eseguono le prestazioni; i consorziati, nel proprio DGUE possono omettere l’indicazione degli altri consorziati;
* in tutti i casi ogni operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE;

Sezione B. sono previsti spazi per l’individuazione di un numero limitato di soggetti (persone fisiche) titolari di cariche ai quali possono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, del Codice, come individuati al comma 3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà essere necessariamente «in carica»; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia «in carica» che «cessati» dalla carica nell’anno antecedente la data del presente Documento; in caso di soggetti pertinenti in numero superiore agli spazi disponibili, replicare il quadro o aggiungere le loro individuazione nell’appendice 1.

Sezione C. è riservata all’operatore economico che ricorre all’avvalimento; di norma deve essere omessa dai mandanti (l’avvalimento, se presente, ordinariamente è a favore del raggruppamento temporaneo nel suo intero); deve essere omessa dai consorziati (l’avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall’operatore economico ausiliario (a questi è vietato l’avvalimento «a cascata»).  
Parte III.  Motivi di esclusione  
Sezione A. lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola condanna (eventualmente anche per più reati e/o a carico di uno o più soggetti); in caso di presenza di un numero maggiore di condanne, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 2, da ripetere il numero di volte quante sono le condanne da dichiarare.  
Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:

* quadro degli illeciti professionali: lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola condizione di illecito professionale; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni con riferimento a risoluzioni contrattuali o analoghe, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 3, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare;
* quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, lettere d) ed e), del Codice: lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola condizione per ciascuna delle due fattispecie; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Sezione D. numero 7; condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001: lo spazio è previsto per l’individuazione della condizione con riferimento all’operatore economico; in caso di presenza di una o più condizioni con riferimento ad una o più d’una delle persone fisiche incardinate nell’operatore economico, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Parte VI.    Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

In caso di avvalimento, nel DGUE dell’operatore economico ausiliario, oltre alle sottoscrizioni ordinarie, questi deve dichiarare o sottoscrivere quanto previsto dall’articolo 89 del Codice.  
Appendici integranti il DGUE:

(da utilizzare solo in quanto le notizie richieste non siano già contenute nella parte ordinaria del DGUE o non sia replicabili a sufficienza; le appendici sono parte integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di quest’ultimo comprende automaticamente anche la sottoscrizione delle appendici compilate)

1. Soggetti (persone fisiche) di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, ulteriori rispetto al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B.
2. Individuazione e descrizione degli eventuali provvedimenti di natura penale, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1.
3. Individuazione e descrizione degli eventuali illeciti professionali, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1.
4. Individuazione e descrizione degli eventuali conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza, o situazioni di incompatibilità di cui all’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1.
5. Raggruppamenti temporanei (e, per analogia, imprese in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico).

* 1. **Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione.**

* + 1. **Comunicazioni agli operatori economici:**

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate a mezzo piattaforma e anche con i prescritti adempimenti sulla pagina della trasparenza:

a)  informazione del verbale agli operatori economici presenti e unitamente alla pubblicazione sul profilo di committente (Piattaforma) di cui al punto 1.3 entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni, in caso di interruzione delle singole sedute;

b)  mediante la pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, nei seguenti casi:

* comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;
* risposte ai quesiti degli offerenti (pubblicate in forma anonima);
* ammissioni ed esclusioni per cause riconducibili all’articolo 80 del Codice, per mancanza dei requisiti o per ogni altra causa imputabile all’operatore economico, anche ai fini dell’articolo 29, comma 1 secondo periodo, del Codice, nei limiti di cui al punto 9.3.3;

c) se rese all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici in fase di partecipazione (anche al solo designato mandatario o capogruppo in caso di operatori economici in Forma aggregata), nei seguenti casi:

* eventuale soccorso istruttorio;
* altre comunicazioni personali;

d) fuori dal caso di cui alla lettera a), le comunicazioni, in qualunque modo effettuate, nei casi in cui è data la possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute pubbliche, sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

**9.3.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile**

Fermi restando i limiti di cui al punto 9.3.3:

a)  ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del Codice:

* le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l’evasione da parte della Stazione appaltante;
* la Stazione appaltante provvede all’evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile, entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a);
* le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;

b) le richieste di cui alla lettera a) devono essere presentate esclusivamente sulla Piattaforma telematica di cui al punto 1.2.1;

c) i quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul profilo di committente di cui al punto 1.3; pertanto, per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l’operatore economico deve:

* consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
* accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando, del Disciplinare di gara o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
* prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono;

d) il presente Documento e il DGUE di cui al punto 9.2.1 sono disponibili sul profilo di committente di cui al punto 1.3 e sulla Piattaforma telematica.

**9.3.3. Accesso agli atti**

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del Codice, l’accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:

* 1. agli offerenti esclusi o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura fino all’esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti;
  2. a tutti gli offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l’aggiudicazione.

1. **DISPOSIZIONI FINALI**
   1. **Controversie**
      1. **Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente**

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio sezione di Latina, come segue:

* + - 1. il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
      2. il termine per la notificazione del ricorso decorre:
* dalla data di pubblicazione del bando di gara, per cause che ostano alla partecipazione;
* dalla pubblicazione sul profilo di committente (all’interno del sito web “Amministrazione trasparente”) del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010;
* dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione.
  + 1. **Controversie in materia contrattuale**

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale (oppure)sono deferite ad arbitri, ai sensi dell’articolo 209 del citato Codice.

* + 1. **Supplente**

Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Codice, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

1. sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
2. l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
3. l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
4. non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.
   1. **Altre disposizioni e informazioni**
      1. **Computo dei termini**

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

* + 1. **Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

1. titolare del trattamento, nonché responsabile, è l’Ing. Ivan Di Legge;
2. il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
3. il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
4. dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell’Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato a conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
5. i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
6. l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.
   * 1. **Accesso agli atti**

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’accesso agli atti di gara è consentito dopo la comunicazione del provvedimento lesivo:

a)  per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;

b)  per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’approvazione dell’aggiudicazione per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;

c)   per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’aggiudicazione per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

* + 1. **Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara**

Fanno parte integrante del presente Documento e del successivo contratto:

a) il Codice, come definito al punto 1.4.1, lettera a);

b) il Decreto correttivo al codice degli appalti come definito al punto 1.4.1, lettera b);

c) il Regolamento, come definito al punto 1.41, lettera b);

d) il DGUE di cui al punto 9.2.1 allegato del presente Documento;

e) gli atti a base di gara di cui al punto 1.5.3;

* + 1. **Riserva di aggiudicazione**

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:  
a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;

b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del Codice.

* + 1. **Pubblicità**

Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio on–line del Comune di Cassino (FR) **dal 12/07/2022 al 30/09/2022.**

Cassino, 12/07/2022

PER LA STAZIONE APPALTANTE

IL RUP

Grazia dott.ssa TOMASSO

Allegati:

i modelli per la partecipazione (articolo 48, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000; articolo 85 del Codice) sono in allegato ai documenti di gara RDO EVOLUTA APERTA (RIF. 3085323/2022):

1. DGUE (documento unico di gara per operatori economici singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari);
2. MODELLO OFFERTA TECNICA, EDITABILE, **CHE DOVRA’ ESSERE REDATTA CON IL DETTAGLIO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE;**
3. MODELLO OFFERTA ECONOMICA EDITABILE, CHE DOVRA’ ESSERE REDATTO ANALITICAMENTE PER VOCI DI COSTO.